

## **TI\_GERICHTE 32.2011.243 vom 28. Juli 2011**

TI Tribunale d'appello, 2011-07-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2011.243](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2011.243)

FR: TI\_GERICHTE 32.2011.243 du 28 juillet 2011

IT: TI\_GERICHTE 32.2011.243 del 28 luglio 2011

### **Regeste**

Decisione di non entrata in materia su istanza di revisione e riconsiderazione di decisione amm. Non vi sono fatti/mezzi di prova nuovi: non è data la revisione. Ok non entrare nel merito. TCA non può obbligare l'amm. a riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato: ricorso irricevibile. AG respinta

### **Erwägungen**

#### **E. 7**

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007). nel merito 2. Oggetto del contendere è unicamente la verifica della correttezza della decisione di non entrata in materia da parte dell'Ufficio assicurazione invalidità sulla domanda di revisione formulata il 31 marzo 2010 dai ricorrenti nei confronti delle decisioni dell'amministrazione del 24 maggio 2005 e del 12 gennaio 2007. 3. Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso (cpv. 3). Dalla riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative. 4. Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002). Kieser, in ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, a pag. 682, n. 47 ad art. 53, a proposito dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, precisa: " b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodifizierte Regelung galt bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche Darstellung derselben Schlauri, 176 ff.; vgl. zudem SVR 2005 EL Nr. 3, P 7/02, E. 3.2), welche ihre Gültigkeit auch unter Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält. Insbesondere steht es dem Versicherungsträger frei, während des laufenden Beschwerdeverfahrens ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägungsvoraussetzungen (insbesondere ohne Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen (vgl. BGE 107 V 192). Beinhaltet eine solche lite pendente erlassene Verfügung eine Schlechterstellung, stellt die entsprechende Verfügung lediglich einen Antrag an das Gericht dar, und es bleibt der Partei die Möglichkeit offen (auf welche sie hinzuweisen ist), das Rechtsmittel zurückzuziehen (vgl.

BGE 127 V 234; zur Kritik von Schlauri, 173 ff.; an dieser Entscheidung vgl. SVR 2005 EL Nr. 3, P 7/02, E. 3.3). Entspricht die Wiedererwägung sonst nicht dem im Beschwerdeverfahren gestellten Antrag, kommt sie bloss einem Antrag an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117). Im Übrigen wird bei einer entsprechenden Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren gegenstandslos (vgl. ATSG-Kommentar, Art. 61 N 87). Allerdings ist es nach der Rechtsprechung dem Versicherungsträger nicht benommen, eine im Gerichtsverfahren vorgenommene Wiedererwägung zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV Nr. 20).". La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]). Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere adottati, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronuncia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronuncia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205). 5. Nel caso di specie, i ricorrenti sostengono che " Gli errori evidenziati nell'istanza di revisione/riconsiderazione sono errori per i quali non era possibile pretendere da i signori RI 2 un immediato riscontro, e ciò sia per la complessità dei calcoli di cui alle decisioni in questione, sia per la diversa formazione dei ricorrenti, sia per il

precario stato psicofisico in cui essi versavano e continuano a versare. Solo grazie ad un controllo generale della loro situazione personale (che comprendeva pure le questioni delle loro entrate finanziarie e quindi i calcoli effettuati dall'Ufficio AI) ha potuto emergere quanto esposto nella citata istanza. (...) ". Inoltre, " le considerazioni fattuali e di calcolo esposte nella tabella riassuntiva (parte integrante dell'istanza) non erano tutte note all'amministrazione cantonale AI, da qui in ogni caso una circostanza nuova. " (doc. I pag. 3). Secondo questo Tribunale, gli assicurati sbagliano manifestamente nel pretendere di avere così apportato dei nuovi fatti e/o mezzi di prova atti a permettere la revisione delle decisioni amministrative cresciute in giudicato. In effetti, è evidente che non è affatto vero che le condizioni di fatto e di calcolo da essi esposte nell'istanza del 31 marzo 2010 non fossero note all'Ufficio AI. Non va infatti dimenticato che è dal lontano 6 febbraio 2007 che la Cassa di compensazione, Servizio rendite e indennità - competente per decidere sulla determinazione (quantificazione) del diritto alla rendita d'invalidità degli assicurati ai quali l'Ufficio AI concede il diritto alla rendita AI - va dicendo ripetutamente che non v'è alcun errore di calcolo e che quindi le decisioni del 24 maggio 2005 e del 12 gennaio 2007 sono corrette. In questo senso, tutti gli elementi di calcolo necessari per determinare la decorrenza del diritto e gli importi (arretrati) da versare a RI 2 e alla moglie RI 1 erano già noti a tutti e presenti a suo tempo. Nulla più è mutato da allora. Per contro, gli insorgenti, con l'esposizione dei loro calcoli nell'istanza di revisione e riconsiderazione, non hanno assolutamente apportato nulla di nuovo dal profilo fattuale e probatorio per potere pretendere di calcolare le rendite d'invalidità ad essi spettanti. Il loro calcolo è simile a quello eseguito dalla Cassa, solo che alla base vi sono delle cifre in parte diverse da quelle utilizzate dall'amministrazione (gli importi di diritto alla rendita sono identici, cambiano invece gli importi ricevuti). Oltretutto, i fatti così come presentati dai ricorrenti erano già noti a questi ultimi da tempo, dato che è dal 2007 che continuano a ripresentare le medesime cifre a sostegno della propria pretesa creditoria, soltanto che, a dipendenza di come vengono sommate o sottratte, inizialmente essa ammontava a Fr. 7'928.-, poi a Fr. 8'730.-, nuovamente a Fr. 7'928.- ed ora a Fr. 20'048.-. Peraltro, d'avviso del Tribunale, questi presunti fatti e nuovi mezzi di prova dei ricorrenti non sono neppure rilevanti, decisivi e nemmeno concludenti ai sensi della giurisprudenza indicata. Di conseguenza, non si può parlare di nuovi fatti o nuovi mezzi di prova tali da imporre alla Cassa di compensazione la revisione delle decisioni del 24 maggio 2005 e del 12 gennaio 2007, cresciute incontestate in giudicato. Stanti così le cose, le condizioni dell'art. 53 cpv. 1 LPGa non sono adempiute. Giustamente, quindi, la Cassa non è entrata nel merito dell'istanza di revisione del 31 marzo 2010. 6. L'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179). L'irregolarità deve essere manifesta. Il Tribunale federale ha precisato (STF 8C\_ 883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2): " In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento

di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una riconsiderazione non sono date (cfr. sentenza 9C\_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1 con riferimenti)". Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale ( STF 9C\_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C\_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C\_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti). Occorre inoltre precisare che il Tribunale non può obbligare l'amministrazione ad entrare nel merito di una tale richiesta, come è del resto espressamente previsto all'art. 53 LPGA, poiché non esiste un diritto alla riconsiderazione di una decisione cresciuta in giudicato (STF 8C\_334/2008 del 26 novembre 2008, consid. 3.1; STF U 403/06 del 9 ottobre 2007, consid. 8; DTF 133 V 50 consid. 4.1 pag. 52, 127 V 466 consid. 2c; 106 V 78 consid. 2 pag. 79). Secondo la dottrina tuttavia la decisione di procedere o meno in tal senso deve rispettare il principio dell'uguaglianza di trattamento e non essere arbitraria ( Ueli Kieser , ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, n. 22 all'art. 53). L'amministrazione non è tenuta a riconsiderare una decisione, poiché essa ha unicamente la facoltà di procedere a un simile riesame nella misura in cui sono soddisfatte determinate condizioni; per contro né l'assicurato né il giudice possono obbligarla a un tale passo (STF 8C\_257/2011 del 14 giugno 2011, consid. 4; STF 8C\_302/2007 del 4 agosto 2008, consid. 3; STF H 223/06 del 17 gennaio 2008, consid. 5; citata STF U 403/06, consid. 8; STF I 309/06 del 20 aprile 2007, consid. 3; DTF 133 V 50 consid. 4.1). Nella menzionata DTF 133 V 50, al considerando 4.2.2 il Tribunale federale ha pure statuito che una decisione con cui l'amministrazione rifiuta di entrare nel merito di una domanda di riesame non è impugnabile tramite la procedura di opposizione, in quanto una domanda di riconsiderazione può essere in ogni caso ripresentata in ogni tempo (citata STF U 403/06, consid.8). 7. In concreto, ne consegue che il gravame presentato contro la decisione in lite, nella misura in cui postula il riesame dei provvedimenti del 24 maggio 2005 e del 12 gennaio 2007 dell'Ufficio assicurazione invalidità che hanno riconosciuto il diritto alla rendita d'invalidità a RI 2 e a RI 1 dal 1° aprile 2004 al 30 novembre 2006 per determinati importi, ma che i ricorrenti ritengono errate tanto da chiederne l'annullamento (doc. I punto 1 del petitum ) con conseguente versamento a loro favore della somma di Fr. 20'048.- da essi pretesa a titolo di arretrati, deve essere dichiarato irricevibile. 8. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l'art. 69 cpv.

1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C\_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C\_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 400.- sono poste a carico dei ricorrenti in solido. 9. Contestualmente al ricorso, gli assicurati hanno chiesto di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria (doc. I) e hanno protestato tasse e spese. Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6). Il diritto all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2; DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 30 LPamm, pag. 151; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art. 6 cpv. 3 CEDU. A livello cantonale, la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza giudiziaria, gratuita per i meno abbienti. Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362, consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, n. 102 ad art. 61, pag. 788). Per quanto concerne la procedura per le cause davanti al TCA, l'art. 28 cpv. 2 LPTCA sancisce espressamente che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (ora Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) del 15 marzo 2011, in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2011). L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative. L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che prevede che: " 1 L'assistenza giudiziaria si estende: - all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; - all'esenzione dalle tasse e spese processuali; - all'ammissione al gratuito patrocinio. 2 L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale. 3 Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.". Nella fattispecie, malgrado innumerevoli volte la Cassa di compensazione abbia spiegato ai ricorrenti i motivi per cui essi non hanno diritto ad alcuna pretesa creditoria derivante dalle decisioni del 24 maggio 2005 e del 12 gennaio 2012, gli assicurati hanno comunque formulato il presente ricorso. Ciò che colpisce, è che le dettagliate e minuziose spiegazioni ricevute durante cinque anni sia per iscritto sia a mezzo di incontri personali con i preposti funzionari della Cassa, non hanno impedito agli assicurati di interpellare questo Tribunale, tuttavia senza nemmeno apportare novità particolari atte a contrastare la presa di posizione dell'amministrazione - già solo dal profilo formale, visto che l'oggetto del ricorso è la non entrata in materia sull'istanza di revisione e di riconsiderazione. Il comportamento di RI 2 e RI 1 è stato quindi alquanto azzardato, dato che con queste basi essi non avevano sin da subito alcuna chance di successo contro la

decisione dell'amministrazione di non entrata in materia sulla domanda di revisione e di riconsiderazione. Alla luce di ciò, l'istanza di assistenza giudiziaria deve essere respinta. I ricorrenti non hanno dunque diritto all'esenzione dalle tasse e dalle spese procedurali fissate al considerando 8.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.